

**OGGETTO: Pratica num. 36/VA/2016. Nota pervenuta in data 30 settembre 2016, prot. CSM n. A-53079/2016, del Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia avente ad oggetto: “Decreto ministeriale 28 settembre 2016 - Rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del giudice di pace ripristinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11”.**

## **PROCEDURA DI TRASFERIMENTO DEI GIUDICI DI PACE PRESSO GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE RIPRISTINATI**

*(delibera del 12 ottobre 2016)*

"Il Consiglio,  
vista la nota pervenuta in data 30 settembre 2016, prot. CSM n. A-53079/2016, del Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia con cui si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, copia del decreto ministeriale 28 settembre 2016, recante “*Decreto ministeriale 28 settembre 2016 – Rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del giudice di pace ripristinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11*”, contestualmente trasmesso per la registrazione alla Corte dei Conti, e si comunica che, all'esito della verifica da parte dell'organo di controllo, il provvedimento verrà pubblicato sul primo numero utile del Bollettino Ufficiale;  
visto il decreto del Ministro della Giustizia 27 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2016, con il quale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 – come modificato dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11 – sono stati ripristinati, con gli oneri individuati dalla medesima norma a carico degli enti richiedenti, gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 del predetto decreto ministeriale 27 maggio 2016;  
rilevato che, a norma del sesto periodo del comma 1-bis dell'art. 2 del citato decreto legge n. 192/2014, “*Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace ripristinati*”;  
rilevato peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del suindicato decreto ministeriale 27 maggio 2016, la data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace ripristinati è stata fissata per il giorno 2 gennaio 2017;  
visto altresì il decreto del Ministro della Giustizia 28 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016 con cui l'Ufficio del giudice di pace di Rodi Garganico – già soppresso ed accorpato all'Ufficio del giudice di pace di Lucera – è incluso nell'elenco delle sedi mantenute ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156 specificamente indicate nell'allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni;  
ritenuto pertanto di dover avviare la procedura di trasferimento dei giudici di pace in servizio da

destinare agli Uffici del giudice di pace ripristinati a copertura dei posti di magistrato onorario previsti nelle relative piante organiche determinate con il decreto ministeriale 28 settembre 2016 in oggetto nonché all'Ufficio del giudice di pace di Rodi Garganico la cui pianta organica prevedeva, prima della soppressione dell'ufficio, due posti di giudice di pace;

d e l i b e r a

di comunicare ai giudici di pace in servizio che possono presentare domanda di trasferimento, secondo le modalità e nei termini di seguito indicati, in relazione ai posti previsti negli Uffici del giudice di pace appresso elencati:

#### **DISTRETTO DI ANCONA**

##### ***Circondario di Ancona***

- Ufficio del giudice di pace di OSIMO 3 posti

#### **DISTRETTO DI BARI**

##### ***Circondario di Foggia***

- Ufficio del giudice di pace di RODI GARGANICO 4 posti

- Ufficio del giudice di pace di SAN GIOVANNI ROTONDO 4 posti

##### ***Circondario di Trani***

- Ufficio del giudice di pace di CORATO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di MOLFETTA 3 posti

#### **DISTRETTO DI BOLOGNA**

##### ***Circondario di Modena***

- Ufficio del giudice di pace di FINALE EMILIA 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di PAVULLO NEL FRIGNANO 2 posti

#### **DISTRETTO DI CAGLIARI**

##### ***Circondario di Lanusei***

- Ufficio del giudice di pace di TORTOLI' 2 posti

##### ***Circondario di Oristano***

- Ufficio del giudice di pace di MACOMER 2 posti

#### **DISTRETTO DI CALTANISSETTA**

##### ***Circondario di Enna***

- Ufficio del giudice di pace di BARRAFRANCA 2 posti

#### **DISTRETTO DI CAMPOBASSO**

##### ***Circondario di Isernia***

- Ufficio del giudice di pace di VENAFFRO 3 posti

##### ***Circondario di Larino***

- Ufficio del giudice di pace di TERMOLI 3 posti

#### **DISTRETTO DI CATANIA**

##### ***Circondario di Caltagirone***

- Ufficio del giudice di pace di VIZZINI 2 posti

#### **DISTRETTO DI CATANZARO**

##### ***Circondario di Castrovillari***

- Ufficio del giudice di pace di CARIATI 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di CORIGLIANO CALABRO 3 posti

- Ufficio del giudice di pace di LUNGRO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di ORIOLO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di SAN SOSTI 1 posto

##### ***Circondario di Cosenza***

- Ufficio del giudice di pace di SAN GIOVANNI IN FIORE 2 posti

##### ***Circondario di Lamezia Terme***

- Ufficio del giudice di pace di FILADELFIA 2 posti

##### ***Circondario di Paola***

- Ufficio del giudice di pace di BELVEDERE MARITTIMO 3 posti

- Ufficio del giudice di pace di CETRARO	2 posti
<b><i>Circondario di Vibo Valentia</i></b>	
- Ufficio del giudice di pace di NICOTERA	2 posti
<b>DISTRETTO DI FIRENZE</b>	
<b><i>Circondario di Arezzo</i></b>	
- Ufficio del giudice di pace di SANSEPOLCRO	2 posti
<b><i>Circondario di Firenze</i></b>	
- Ufficio del giudice di pace di EMPOLI	5 posti
<b><i>Circondario di Lucca</i></b>	
- Ufficio del giudice di pace di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	2 posti
<b>DISTRETTO DI L'AQUILA</b>	
<b><i>Circondario di Chieti</i></b>	
- Ufficio del giudice di pace di GUARDIAGRELE	2 posti
- Ufficio del giudice di pace di ORTONA	2 posti
<b><i>Circondario di L'Aquila</i></b>	
- Ufficio del giudice di pace di CASTEL DI SANGRO	2 posti
<b>DISTRETTO DI LECCE</b>	
<b>Sezione distaccata di Taranto</b>	
<b><i>Circondario di Taranto</i></b>	
- Ufficio del giudice di pace di GROTTAGLIE	4 posti
<b>DISTRETTO DI MESSINA</b>	
<b><i>Circondario di Messina</i></b>	
- Ufficio del giudice di pace di ALI' TERME	2 posti
- Ufficio del giudice di pace di ROMETTA	2 posti
<b>DISTRETTO DI MILANO</b>	
<b><i>Circondario di Busto Arsizio</i></b>	
- Ufficio del giudice di pace di LEGNANO	9 posti
<b><i>Circondario di Pavia</i></b>	
- Ufficio del giudice di pace di ABBIATEGRASSO	3 posti
<b>DISTRETTO DI NAPOLI</b>	
<b><i>Circondario di Avellino</i></b>	
- Ufficio del giudice di pace di LAURO	2 posti
<b><i>Circondario di Napoli Nord in Aversa</i></b>	
- Ufficio del giudice di pace di FRATTAMAGGIORE	14 posti
<b><i>Circondario di Nola</i></b>	
- Ufficio del giudice di pace di ACERRA	8 posti
<b><i>Circondario di Santa Maria Capua Vetere</i></b>	
- Ufficio del giudice di pace di MADDALONI	7 posti
<b><i>Circondario di Torre Annunziata</i></b>	
- Ufficio del giudice di pace di GRAGNANO	8 posti
<b>DISTRETTO DI PALERMO</b>	
<b><i>Circondario di Termini Imerese</i></b>	
- Ufficio del giudice di pace di POLIZZI GENEROSA	2 posti
<b>DISTRETTO DI PERUGIA</b>	
<b><i>Circondario di Perugia</i></b>	
- Ufficio del giudice di pace di GUBBIO	2 posti
<b>DISTRETTO DI POTENZA</b>	
<b><i>Circondario di Matera</i></b>	
- Ufficio del giudice di pace di IRSINA	1 posto
- Ufficio del giudice di pace di TRICARICO	2 posti
<b>DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA</b>	

***Circondario di Locri***

- Ufficio del giudice di pace di SIDERNO 2 posti

**DISTRETTO DI ROMA**

***Circondario di Frosinone***

- Ufficio del giudice di pace di FERENTINO 2 posti

***Circondario di Tivoli***

- Ufficio del giudice di pace di SUBIACO 2 posti

***Circondario di Velletri***

- Ufficio del giudice di pace di SEGNI 2 posti

**DISTRETTO DI SALERNO**

***Circondario di Salerno***

- Ufficio del giudice di pace di AMALFI 3 posti

- Ufficio del giudice di pace di CAPACCIO 2 posti

- Ufficio del giudice di pace di MONTECORVINO ROVELLA 5 posti

**DISTRETTO DI VENEZIA**

***Circondario di Venezia***

- Ufficio del giudice di pace di DOLO 3 posti

***Circondario di Verona***

- Ufficio del giudice di pace di LEGNAGO 4 posti

\* \* \* \* \*

1.- La domanda di trasferimento, redatta su carta libera e diretta al Consiglio Superiore della Magistratura, deve essere depositata, unitamente alla documentazione attestante i titoli di preferenza di cui al successivo punto 9, nelle ore di ufficio o fatta pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento esclusivamente presso l'ufficio della Presidenza del Tribunale del circondario nell'ambito del quale il giudice di pace presta servizio entro il termine perentorio del **4 novembre 2016**, a pena di inammissibilità della domanda stessa.

Alla domanda trasmessa per posta raccomandata con avviso di ricevimento deve essere altresì allegata, a pena di inammissibilità, la fotocopia di un documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

2.- Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al Capo VII, rubricato "Trasferimenti", della circolare consiliare sui giudici di pace prot. CSM n. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni.

3. In deroga a quanto previsto dal punto 6, Capo VII, della citata circolare consiliare, la domanda può essere formulata per un numero massimo di due sedi fra quelle sopra elencate per le quali si chiede il trasferimento. L'eventuale indicazione di un ordine di preferenza non costituisce criterio obbligatorio cui il Consiglio Superiore della Magistratura deve attenersi.

Le domande successive alla prima presentate nel termine di scadenza sono da considerarsi inammissibili se non recano espressa revoca della precedente domanda.

4. Il giudice di pace non può essere trasferito ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso delle funzioni presso l'attuale sede di servizio, salvo che ricorra una delle condizioni di cui al punto 15, Capo VII, della circolare consiliare sopra indicata. Il periodo di permanenza nella sede, ai fini della legittimazione del magistrato al trasferimento, è calcolato dalla data di immissione in possesso alla data del **4 novembre 2016** di scadenza del termine per la presentazione della domanda di trasferimento (punto 14, Capo VII, della citata circolare).

5.- La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione di insussistenza, in relazione all'ufficio o agli uffici del giudice di pace per i quali si chiede il trasferimento, delle cause di incompatibilità previste dall'art. 4 della legge 28 aprile 2016, n. 57, recante "*Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*", nonché la dichiarazione di impegno a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti

prima della data della deliberazione di trasferimento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

In tale ultima ipotesi, la segreteria della competente Ottava Commissione consiliare comunica al giudice di pace, per via telefonica ovvero per posta elettronica al numero di telefono o all'indirizzo e-mail indicati nella domanda, l'invito a rimuovere le cause di incompatibilità entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione stessa. Trascorso detto termine, la Ottava Commissione decide sulla domanda di trasferimento.

6.- La domanda deve contenere altresì la dichiarazione con cui il giudice di pace si impegna, in relazione alla sede per la quale chiede il trasferimento, a rispettare i limiti all'esercizio della professione forense previsti dal comma 3 del citato art. 4 della legge n. 57 del 2016.

Nel caso in cui il giudice di pace sia iscritto all'albo degli avvocati, ancorché non svolga attività legale, la mancanza di tale dichiarazione determina il rigetto della domanda di trasferimento.

7.- In deroga a quanto previsto dal punto 9, Capo VII, della citata circolare consiliare Prot. n. P-15880/2002, nella ipotesi in cui siano proposte domande in numero superiore ai posti disponibili per ciascuno dei sopra elencati uffici ripristinati, sarà data priorità assoluta per il trasferimento al giudice di pace che prestava servizio in detti uffici all'atto della soppressione disposta per effetto dei provvedimenti in tema di revisione delle sedi del giudice di pace.

8.- In subordine, verrà preferito per il trasferimento il giudice di pace che vanta maggiori titoli di preferenza. Costituiscono titoli di preferenza, nell'ordine, il maggior periodo di esercizio delle seguenti funzioni e attività:

- a) di giudice di pace; a parità,
- b) di altre pregresse funzioni giurisdizionali, anche onorarie; a parità,
- c) della professione forense (escluso il praticantato); ed infine, in caso di ulteriore parità,
- d) delle funzioni di notaio (escluso il praticantato).

Il periodo di esercizio delle attività e funzioni svolte per frazioni di tempo superiori a sei mesi è considerato equivalente ad un anno (punto 10, Capo VII, della circolare).

Ove non risulti dirimente l'applicazione dei criteri enunciati sarà data preferenza alla minore anzianità anagrafica.

9.- I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza, ad eccezione di quelli relativi alle funzioni di giudice di pace, devono essere prodotti, a pena di inammissibilità, unitamente alla domanda di trasferimento depositata ovvero fatta pervenire presso l'ufficio della Presidenza del Tribunale e devono contenere l'esatta indicazione delle date di inizio effettivo (presa di possesso delle funzioni, iscrizione nell'albo professionale, ecc.) e di termine (in caso di interruzioni, di cessazione già avvenuta, ecc.) delle relative attività e funzioni.

L'omessa produzione dei documenti o la mancata indicazione anche di una sola di tali date costituisce causa di esclusione del titolo ai fini della formazione della graduatoria della sede.

10.- In ogni caso il Consiglio Superiore della Magistratura valuterà, ai fini dell'accoglimento della domanda di trasferimento, le esigenze dell'ufficio di provenienza e di quello di destinazione correlate ai carichi di lavoro ed alle scoperture degli organici, conformando il suo operato ai criteri di buona amministrazione (punto 13, Capo VII, della circolare).

11.- In caso di trasferimento, il giudice di pace dovrà assumere il possesso dell'ufficio entro i termini stabiliti dal Ministero della Giustizia. La mancata presa di possesso nei termini indicati dal Ministero della Giustizia comporterà la decadenza dall'incarico e dalle funzioni di giudice di pace (punto 8, Capo VII, della circolare).

12.- Le domande di trasferimento esauriscono i loro effetti all'esito della deliberazione consiliare di assegnazione dei posti pubblicati per ogni singola sede.

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di trasferimento verranno effettuate al giudice di pace presso l'ufficio ove allo stato presta servizio (punto 16, Capo VII, della circolare).

13.- L'ufficio della Presidenza del Tribunale attesta la tempestività del deposito delle domande di trasferimento e, scaduto il termine per la presentazione, cura la raccolta delle domande depositate

nonché di quelle inviate per posta e provvede quindi alla celere trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura di tutte le domande presentate, con i relativi allegati, entro il **10 novembre 2016**.

14.- Tenuto conto del fatto che la data di inizio del funzionamento degli uffici ripristinati è stata fissata per il giorno 2 gennaio 2017, nelle more della definizione della presente procedura di trasferimento ovvero in caso di esito negativo della procedura medesima potrà avviarsi alla situazione di vacanza degli organici dei giudici di pace mediante provvedimenti di reggenza adottati dal Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 374 del 21 novembre 1991, e successive modificazioni, ovvero mediante provvedimenti di applicazione endodistrettuale adottati dal Presidente della Corte di Appello ai sensi dell'art. 6 della legge n. 57 del 28 aprile 2016 e delle disposizioni di cui alla circolare consiliare approvata nella seduta del 5 ottobre 2016 (prot. CSM n. P-18963/2016 del 10 ottobre 2016) relativa ai "*Criteria e presupposti per l'applicazione dei giudici di pace ai sensi dell'art. 6 della legge n. 57/2016*".

\* \* \* \* \*

Gli uffici di Presidenza dei Tribunali curano la celere trasmissione della presente delibera a tutti gli uffici del giudice di pace del circondario entro il **20 ottobre 2016**.

Le segreterie degli uffici del giudice di pace curano la immediata tempestiva comunicazione della presente delibera a tutti i giudici di pace dell'ufficio, dandone assicurazione alla Presidenza del Tribunale."